

Direttive 2025 – Modifiche alle prescrizioni in programma

luglio 2024

All'inizio di giugno la commissione qualità di Bio Suisse ha approvato una serie di modifiche alle prescrizioni. Queste saranno [visualizzabili online](#) a partire dal 15 luglio 2024 e verranno inviate alle organizzazioni associate (OA). Salvo eventuali ricorsi presentati dalle OA entro il 12 settembre 2024, le nuove prescrizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.

Per gli interessati, il 27 agosto 2024 alle ore 13.30 si terrà un evento informativo online con successiva sessione di domande sulle modifiche previste alle prescrizioni. Le organizzazioni associate hanno ricevuto i relativi dettagli.

Direttive comuni (parte I)

- 2.3: I produttori di substrato per funghi devono stipulare un contratto di licenza con Bio Suisse (adattamento alla pratica comune), inoltre viene inserito l'obbligo contrattuale anche per i macelli che macellano animali Gemma.

Produzione vegetale e allevamento di animali (parte II)

- 1.2.7.3: Per ridurre l'onere amministrativo e finanziario per i gestori, in caso di commercializzazione parallela (commercializzazione simultanea di prodotti uguali con diverso stato di riconoscimento sulla base della coltivazione di nuove superfici non biologiche), l'obbligo di autorizzazione speciale viene sostituito da un obbligo di notifica agli enti di certificazione.
- 1.3.2: La cera da apicoltura non biologiche che convertono la propria attività di apicoltura non deve essere obbligatoriamente sostituita. Devono tuttavia essere rispettati i valori limite dei residui. Il passaggio da azienda OrdB ad azienda Bio Suisse non richiede alcun anno di conversione.
- 2.1.4.1: La SPB «striscia su superficie coltiva» deve essere considerata come superficie inerbita tutto l'anno e va inclusa nel 20 % o 10 % della superficie prativa.
- 2.3.1/2.3.6/2.3.7: Il catalogo delle misure per la promozione della biodiversità va inserito nell'allegato. La competenza continua a essere della CMP.
- 2.3.2: La terminologia dei requisiti relativi alle superfici per la promozione della biodiversità viene precisata e adattata alle aziende orticole, ai produttori di piante ornamentali e ai vivai.
- 2.4.2.5: Prescrizione adattata ai sensi dei requisiti OPD/PER. Il margine di tolleranza del 10 % per il fosforo è stato revocato. Non è possibile presentare opposizioni.
- 2.4.3.4: I chelati devono essere autorizzati esclusivamente per migliorare l'efficacia degli oligoelementi in caso di necessità comprovata.
- 4.1.4: I produttori devono essere sensibilizzati a far macellare i loro animali presso i macelli che hanno stipulato un contratto con Bio Suisse. Si tratta di una raccomandazione.
- 4.1.5: Si dovrà creare una base per sanzionare, oltre ai trasportatori commerciali, anche i conducenti non professionali responsabili del trasporto di animali.
- 4.2.4.2: Verrà introdotto nel foraggio per maiali un periodo di transizione per l'impiego fino al 5 % di proteine di patate non biologiche (fino al 31.12.30). Inoltre, l'attuale periodo di transizione per l'impiego di componenti proteici non biologici fino al 5 % per animali giovani (lattonzoli, pollastri, pollame giovane, pollame da ingrasso fino al 21° giorno di vita) viene prorogato fino al 31 dicembre 2030.
- 4.5.1: L'impiego di Exzolt come rimedio contro gli acari del pollo sarà possibile solo disponendo di un'autorizzazione speciale.

- 5.5.6.3: Nella fase di finissaggio di polli possono essere tenuti contemporaneamente fino a 6'000 animali da ingrasso per ogni azienda. In un'unità di pollaio può essere tenuto un branco di 500 animali da ingrasso.
- 5.5.6.8: Per il pollame da ingrasso il bagno di polvere coperto può essere al di fuori dell'ACE.
- 5.8: Il capitolo sull'apicoltura e i prodotti dell'apicoltura è stato completamente rielaborato. Negli ambiti ubicazione delle arnie, ubicazione degli apiari, nutrizione, salute delle api, metodi di gestione zootecnica, caratteristiche delle arnie e cera d'api devono essere fatte precisazioni e/o adeguamenti a livello di contenuto.

Trasformazione e commercio (parte III)

- 1.5: I prodotti importati consegnati in Svizzera per la trasformazione complementare possono recare l'indicazione BIOSUISSE ORGANIC sull'etichetta dell'azienda estera.
- 1.7.1: L'impiego della rilevazione a raggi X non richiede più un'autorizzazione speciale, bensì è ammesso come procedimento di misurazione e di verifica.
- 1.7.4: Il rework è ora definito nelle direttive.
- 1.10.4.1: Precisazione dell'etichettatura Gemma di prodotti sui documenti di accompagnamento.
- 1.12.3.1: Nelle direttive, la procedura delle aziende specializzate in lotta antiparassitaria viene adeguata alla pratica comune.
- 2, 6.5, 7, 11.5, 15: Ingredienti tipicamente impiegati come estratti e che danno il nome al prodotto, come ad esempio caffè ed estratto di menta piperita, sono esclusi dalla regolamentazione relativa all'impiego di un altro componente dell'ingrediente.
- 2.2.1: La dimostrazione di un valore della beta-lattoglobuline superiore a 500 mg/l non è più richiesta per il latte UHT.
- 2.4.5, 2.8.7, 9.3.5, 22.1.4, 22.3.5: Unificazione della denominazione dei microorganismi per prodotti fermentati.
- 4.1.3: Vincolo contrattuale dei macelli alle direttive Bio Suisse ai sensi del benessere degli animali
- 4.2.1: Per i prodotti trasformati a base di carne, è consentita la procedura di affumicatura «Clean Smoke».
- 4.2.5: Il condensato primario ottenuto dal procedimento Clean Smoke viene registrato come coadiuvante per la trasformazione.
- 4.2.6: I prodotti formati ottenuti dalla macinazione della carne vanno ora contrassegnati come «prodotto formato a base di carne tritata».
- 6.3.3: L'acerola è ammessa come ingrediente biologico
- 7: Il titolo del capitolo 7 viene adattato in seguito all'introduzione del capitolo 22 «Alternative vegetali a latticini e prodotti a base di carne».
- 7.3.5: Autorizzazione all'impiego di acido citrico E 330 e citrato di calcio E 333 per la riduzione del contenuto di acrilammide nei prodotti da forno. Per dolci cotti in forno a legna, il legno utilizzato deve essere locale.
- 7.4.6: I trattamenti termici come sbollentamento in acqua o a vapore devono essere indicati.
- 9.1.4: Tè e mate vengono aggiunti nel titolo.
- 9.1.4.1: Il tè rooibos può essere sterilizzato con vapore saturo. La fermentazione è una procedura comune nella produzione del tè e viene pertanto aggiunta.
- 10.2: Precisazione del titolo «Oli commestibili e grassi alimentari per arrostitire e friggere, nonché per la trasformazione complementare».
- 11.1: Il capitolo birra non era aggiornato, pertanto, è stato rielaborato e adeguato ai requisiti attuali. Nel capitolo sono state eliminate le incoerenze, la suddivisione è stata adattata e sono stati inclusi, ai fini della trasparenza, i procedimenti già autorizzati e non ancora indicati.
- 11.2.1/11.3.1: Inserimento dei processi di evaporazione sottovuoto e osmosi inversa per l'arricchimento del mosto.
- 11.3.6: I vini di frutta analcolici devono essere etichettati con la dicitura «dealcolizzato».
- 12.2.2: Il contenuto HMF nel miele va misurato durante l'invasatura.
- 14.1.5: Il carbonato di calcio è ammesso nella produzione di zucchero, mentre il carbone attivo è ora ammesso anche per la filtrazione di inulina e di sciroppo d'agave.
- 22: L'uovo è introdotto nel titolo delle alternative vegetali, questo è dovuto all'introduzione di un'alternativa vegana alla maionese.

- 22.3.3: Per i prodotti realizzati con pezzi di tofu macinati, che vengono formati e successivamente congelati, è ora consentito l'impiego di farina di semi di carrube.
- 22.4: Nuovo sottocapitolo aggiunto per l'alternativa vegetale alla maionese.

Internazionale (parte V)

- 2: Riorganizzazione del precedente capitolo sulle restrizioni alle importazioni sulla base delle esperienze raccolte dall'01.01.2020, quando è entrata in vigore la prescrizione. Il capitolo riceve il titolo più adatto «Autorizzazione di prodotti d'importazione per la commercializzazione Gemma».
- 3.1.1.3: I gruppi di produttori senza sistema di controllo interno (SCI) saranno cancellati poiché, ai sensi della nuova ordinanza sull'agricoltura biologica UE, questi gruppi non ci saranno più a partire dall'01.01.2025.
- 3.1.5.3: Revisione della certificazione agevolata di gruppi di piccoli contadini. La rappresentazione dei requisiti propri di Bio Suisse nel manuale SCI è ora richiesta in modo specifico.
- 3.3: Il capitolo è stato riorganizzato secondo le norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Di conseguenza, la struttura corrisponde alla norma per standard sociali ed equi. Sono presenti solo modifiche minime a livello di contenuti, come ad esempio la definizione di giovani.
- 3.5: L'anno limite, a partire dal quale una superficie BSO non deve essere dissodata, viene portato al 2005, in modo da garantire la verificabilità.
- 3.6: Poiché il piano di gestione delle risorse idriche PGRI è stato rielaborato, anche la prescrizione viene modificata di conseguenza. Ora è presente un riferimento al riconoscimento reciproco del PGRI con Naturland.
- 4.1.1.1 e 4.1.1.2: Direttiva formulata in modo più comprensibile. Il capitolo 4.1.1.2 ottiene un titolo più adatto: «Coltivazione di nuove superfici».
- 4.1.2: Questa direttiva non è più valida e può essere cancellata.
- 4.1.3.2: Le persone con funzione direttiva sono definite persone con competenza decisionale e responsabilità per la coltivazione agricola. Precisazione su parti degli edifici in affitto.
- 4.2.3.1: Modifica redazionale perché il capitolo sulle superfici per la promozione della biodiversità è stato rielaborato
- 4.2.3.2: La misura relativa alle cassette nido è stata ampliata includendo un rifugio per piccoli animali e le indicazioni per l'implementazione sono state citate tra parentesi. È stata anche aggiunta una misura per la protezione attiva delle SPB dalle neofite invasive.
- 4.2.4: Conformemente alla modifica apportata alla parte II, i chelati possono essere impiegati per migliorare l'efficacia dei concimi oligodinamici in caso di necessità comprovata.
- 4.2.7: La limitazione del rame nella frutta a nocciolo è circoscritta alle specie Prunus. Con questa definizione si permette la comprensione della direttiva anche in altre lingue.

Contatti

Agricoltura (parti I,II+IV)

landwirtschaft@bio-suisse.ch

Tel. 061 204 66 05

Trasformazione e commercio (parti I+III)

desiree.isele@bio-suisse.ch

Tel. 061 204 66 16

Internazionale (parte V)

anna.lochmann@bio-suisse.ch

Tel. 061 204 66 12